

# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

## REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL COMPENSORIO

### PREMESSA

*Il Regolamento per la utilizzazione delle acque nel comprensorio risponde all'esigenza di dare una normativa alla funzione del Consorzio — relativa all'esercizio delle opere pubbliche preordinate all'irrigazione — e di disciplinare i rapporti tra l'Ente e i consorziati, proprietari dei terreni da irrigare.*

*Lo schema di provvedimento predisposto dagli Uffici, approvato dall'Amministrazione Consortile ed inviato alla Giunta di Governo Regionale per l'approvazione definitiva, si articola in cinque parti: la prima, dal titolo "del comprensorio e del Catasto Irriguo", definisce il comprensorio irriguo, i compiti e le funzioni del Catasto irriguo; la seconda, dal titolo "della distribuzione irrigua", stabilisce il periodo irriguo (1 ° maggio - 31 ottobre), la dotazione di acqua per SA U, sancisce al tempo stesso che la irrigazione dei fondi deve essere autorizzata previa domanda avente efficacia sino a revoca o disdetta e impone, infine, il diritto-dovere di utilizzare l'acqua a scopo irriguo a tutti i proprietari ricadenti nel perimetro irriguo; la terza, dal titolo "Richiamo a Leggi e regolamenti", impone determinati precetti che gli utenti devono osservare, quali il divieto della cessione dell'acqua, il divieto di provocare danni agli impianti di alterare l'erogazione dell'acqua dai singoli gruppi di consegna, sia nella pressione che nella portata, e determina — per la violazione — sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione della erogazione per un periodo che va, a sua volta, da trenta giorni di stagione irrigua a una intera stagione irrigua; la quarta, dal titolo "manutenzione ed esercizio della rete irrigua - contributi", impone all'Ente l'obbligo di redigere i preventivi e i consuntivi della gestione e stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati. Detti criteri si basano sulla seguente differenziazione binomia delle spese: spese fisse e spese di esercizio: le prime, ripartite tra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui in ragione di ettaro servibile o beneficio, le seconde ripartite tra tutti gli utenti in ragione dei consumi registrati; la quinta, dal titolo "disposizioni finali e transitorie", prevede la ripartizione delle spese fisse in proporzione al reddito dominicale dei terreni ricadenti all'interno del comprensorio irriguo sino a quando non verranno approvati e resi esecutivi i piani di riparto.*

Infine per quanto riguarda le acque erogate dal Pozzo di S. Domenica in comune di Adrano, gli utenti sono tenuti provvisoriamente alla corresponsione del tributo d'esercizio, il cui importo, omnicomprensivo degli oneri di gestione per la quota a carico del Consorzio, è calcolato in rapporto al numero di ore usufruite per turno d'adacquamento.

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

## **REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL COMPENSORIO**

### **CAPITOLO I DEL COMPENSORIO E DEL CATASTO IRRIGUO**

#### **ART. 1**

Costituiscono comprensorio irriguo consortile i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

#### **ART. 2**

Il comprensorio irriguo consorziale delimitato con D.P.R.S. 23 maggio 1997 n. 149 si suddivide in Zone e comizi o unità irrigue.

#### **ART. 3**

Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione degli impianti in esercizio sono a carico dei consorziati. Il riparto della quota a carico della proprietà, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, sarà effettuato in base ai criteri di classifica da compilarsi con la procedura prevista dall'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995 n. 45.

Nelle more dell'espletamento delle suddette procedure, la ripartizione delle spese fisse sarà effettuata con i criteri contenuti nelle norme transitorie allegate al presente regolamento.

#### **ART. 4**

Il catasto consortile comprende tutti i dati relativi ai fondi ricadenti nel comprensorio irriguo.

Tali dati, organizzati in archivio, memorizzati e gestiti meccanicamente consentono di individuare le singole utenze nonché di raggrupparle per unità irrigua e/o

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)**

zona irrigua ovvero per Comune di appartenenza.

L'archivio contiene, oltre a quelli catastali, i seguenti dati:

- 1) nominativo della ditta intestataria del fondo con il relativo indirizzo;
- 2) partita IVA e/o codice fiscale;
- 3) zona irrigua, comizio e/o unità irrigua di appartenenza;
- 4) superficie catastale;
- 5) superficie irrigata

## **ART. 5**

Il catasto consortile è aggiornato a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

## **CAPITOLO II DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA**

### **ART. 6**

La distribuzione dell'acqua di irrigazione nel Comprensorio irriguo ha inizio, di norma, il primo maggio e termina il trentuno ottobre di ciascun anno tenuto conto dei volumi complessivamente assegnati al Consorzio dal competente Organismo regionale.

Eventuali anticipi o prolungamenti della stagione irrigatoria, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete nonché con la disponibilità delle risorse idriche, potrà avvenire a seguito di formale richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria e comunque per un congruo numero di consorziati e per aree omogenee.

### **ART. 7**

La distribuzione dell'acqua nel Comprensorio, in conformità con le previsioni del piano generale irriguo, viene ordinata per comizi o unità irrigue.

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)**

La dotazione irrigua a corpo d'acqua da assegnare a ciascun comizio o unità irrigua viene regolata dal piano di erogazione annuale, formulato dal Consorzio sulla base delle disponibilità di acqua nei serbatoi e tenendo conto delle richieste (prenotazioni) dei singoli consorziati, in conformità alle colture risultanti dal catasto irriguo consorziale o delle effettive colture praticate.

## **ART. 8**

L'acqua di norma sarà erogata dal Consorzio in portata continua a ciascun comizio e/o unità irrigua.

## **ART. 9**

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata dei canali principali allo scopo di ripartire nel tempo l'utilizzazione delle riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso della irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Tanto nella formulazione del Piano di erogazione annuale di cui al precedente articolo 7, quanto nel caso che debba procedersi alla diminuzione del corpo d'acqua in dipendenza degli eventi di cui al presente articolo, il Consorzio, nella valutazione discrezionale del pubblico interesse e ove non ostino necessità di carattere tecnico e funzionale, terrà di norma presenti le preminenti esigenze degli impianti arborei.

## **ART. 10**

Il Consorzio, per esigenze di carattere tecnico e organizzativo, si riserva altresì la facoltà insindacabile di variare temporaneamente il corpo d'acqua assegnato, nonché temporaneamente o definitivamente il turno e il quadro orario, dandone tempestiva comunicazione ai consorziati o loro dipendenti e rappresentanti anche verbalmente a mezzo del proprio personale.

## **ART. 11**

Il Consorzio, Quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad alcuno indennizzo o

# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

risarcimento a qualsiasi titolo.

## ART. 12

Per la distribuzione dell'acqua ai singoli consorziati, all'interno del comizio e/o unità irrigua, saranno redatti a cura del Consorzio i turni orari di distribuzione che terranno conto delle esigenze idriche delle diverse colture.

A ciascun consorziato, prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà recapitato il quadro orario di pertinenza. Una copia del detto quadro orario potrà anche essere consultata presso i rispettivi centri irrigui consortili ovvero presso la sede consortile.

I consorziati sono obbligati a rispettare i suddetti turni indicati nel relativo quadro orario.

Eventuali prelievi abusivi di acque irrigue saranno perseguiti a norma di legge.

## ART. 13

Ai fini della migliore utilizzazione dell'acqua disponibile nei serbatoi la durata della distribuzione, in base alla quale vengono predisposti i quadri orari, sarà di ventiquattro ore su ventiquattro ore sia nei comizi serviti da canali a pelo libero che per le unità irrigue servite da rete tubata.

## ART. 14

Nella formulazione dei quadri orari saranno tenuti presenti, fra l'altro, i seguenti criteri: l'ordine di precedenza fra gli utenti di un medesimo canale distributore, sarà da valle verso monte per i comizi a pelo libero e da monte verso valle per le unità irrigue tubate. la precedenza fra due fondi utenti della medesima bocchetta sarà di norma attribuita al fondo ricadente sulla destra idraulica del canale.

onde evitare che il medesimo consorziato abbia ad irrigare sempre alla stessa ora, l'orario di consegna sarà opportunamente e periodicamente sfalsato, nell'ambito di una stessa stagione irrigatoria.

## ART. 15

Gli utenti devono prelevare l'acqua dal punto di consegna loro assegnato. L'eventuale prelievo da un punto diverso dovrà preventivamente essere autorizzato dal Consorzio.

In linea eccezionale, ed ove ragioni tecniche non lo vietino, potrà essere consentita l'apertura di nuove bocchette, che saranno eseguite a cura e spese del consorziato,

# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

previa autorizzazione del Consorzio ed in conformità al disciplinare tecnico consortile all'uopo predisposto.

## ART. 16

Nel caso di frazionamento di un fondo, i nuovi proprietari sono tenuti a predisporre a loro cura e spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua alle singole partite, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento.

## ART. 17

La rete irrigua consortile è progettata e realizzata per la consegna agli utenti di predeterminati corpi d'acqua, per cui i proprietari dei singoli fondi dovranno proporzionare la propria rete aziendale in modo da poter ricevere il corpo d'acqua loro assegnato ed indicato nel quadro orario.

## ART. 18

I consorziati, in base alle colture irrigue attuate nei propri fondi per ottenere l'assegnazione dell'acqua dovranno attenersi alle seguenti modalità:

### a) C o l t u r e   a r b o r e e

Gli arboreti che hanno già utilizzato acque consortili, saranno automaticamente inseriti nei programmi di distribuzione, salvo disdetta motivata da presentarsi da parte degli utenti entro il 31 ottobre dell'anno precedente la decorrenza della disdetta. Dai motivi della disdetta è esclusa la disponibilità di risorse idriche proprie intervenute successivamente alla realizzazione delle opere irrigue pubbliche.

Le richieste di erogazione per i nuovi impianti arborei o per le modifiche eventualmente intervenute in quelli esistenti dovranno essere sottoscritte dagli interessati o loro rappresentanti entro il 31 ottobre dell'anno precedente la irrigazione. L'accoglimento delle richieste di erogazione avanzate fuori dei termini predetti, ove possibile, è subordinato alla disponibilità di sufficienti risorse idriche. Le superfici iscritte, e quindi soggette al pagamento del canone, sono quelle denunciate e/o accertate al netto delle sole tare catastali.

### b) Colture erbacee

Per dette colture le richieste di erogazione dell'acqua, comunque subordinate alla sufficiente disponibilità di risorse idriche, avverranno sulla base delle destinazioni

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

dichiarate dall'utente nell'apposito modulo di richiesta da sottoscrivere nei seguenti periodi:

- entro il 30 Aprile per le colture primaverili-estive

- entro il 31 agosto per le colture estivo-autunnali

I proprietari dei fondi irrigui sono tenuti a denunciare al Consorzio le superfici irrigate nella loro effettiva consistenza.

Ove, nel corso delle periodiche verifiche effettuate d'ufficio, si accertino estensioni di terreni irrigati maggiori rispetto a quelle denunciate, il Consorzio graverà

l'utenza interessata di un tributo straordinario pari al doppio del canone evaso.

## **ART. 19**

E' assolutamente vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo. Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua da lui sottoscritta sarà passibile della interruzione della erogazione dell'acqua per tutta la stagione irrigatoria. In ogni caso, sia il cessionario che il beneficiario sono tenuti entrambi alla corresponsione dell'intero canone dovuto.

## **ART. 20**

Tutte le acque residue e le colature provenienti dalla rete che si raccolgono comunque nei canali e nei fossi ricadenti nel comprensorio irriguo spettano sempre ed esclusivamente al Consorzio.

La eventuale utilizzazione delle dette acque è subordinata alla autorizzazione del Consorzio e al pagamento del relativo canone.

## **ART. 21**

E' in facoltà del Consorzio di sospendere le consegne di acqua, salva ogni altra azione legale, a quegli utenti nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dallo impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazione della rete irrigua, relative fasce laterali di rispetto, paratoie, ed ogni altro manufatto dell'impianto.

## **ART. 22**

Nelle ore di consegna fissate nel quadro orario, ciascun consorziato è obbligato a

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)**

ricevere l'acqua sopra il fondo al quale viene destinata e al punto di consegna.

Il consorziato alla fine dell'utilizzo dell'acqua del proprio turno è obbligato a chiudere la bocca o l'idrante di presa ovvero a disinnescare il sifone, in modo che l'acqua passi al successivo turnista.

Il consorziato è responsabile di qualsiasi danno derivante dalla inosservanza dei precedenti commi. Qualora il singolo utente, per fatto proprio, non usufruisca di un adacquamento così come previsto nel quadro orario tale eventualità si intende come tacita rinuncia, e pertanto l'utente stesso irrigherà il proprio fondo nel successivo turno che gli è stato assegnato nel quadro orario, senza diritto ad alcuna rivalsa o indennizzo.

## **ART. 23**

Le manovre di apertura e chiusura degli organi di regolazione per l'immissione dell'acqua alle bocchette comiziali sono eseguite a cura del Consorzio.

Nessun utente può ostacolare l'acquaiolo durante il disimpegno delle sue mansioni.

Eventuali inconvenienti dipendenti dall'espletamento delle mansioni affidate all'acquaiolo formeranno oggetto di formale reclamo da presentarsi al Consorzio che deciderà tempestivamente nel merito.

La presentazione del reclamo non sospende, nelle more della decisione di merito, l'effettuazione del servizio così come predisposto nel piano di erogazione comiziale e nel quadro orario.

## **CAPITOLO III**

### **RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

## **ART. 24**

Tutta la rete di distribuzione irrigua costruita nel comprensorio, sia essa rappresentata dai canali principali e secondari, per i quali, a norma della legge 25-6-1865 n. 2359 e successive modiche ed integrazioni, si è proceduto all'espropriazione delle aree su cui essi hanno sede, sia che trattasi delle canalette terziarie di distribuzione, per le quali, a norma della medesima legge, si è proceduto alla imposizione di servitù permanente sul fondo attraversato, appartiene al Demanio della Regione Siciliana ovvero al Demanio



# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

dello Stato. Le opere necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sono pertanto eseguite a cura del Consorzio in qualità di concessionario e le relative spese saranno ripartite fra i consorziati con i criteri di cui al presente regolamento.

## **ART. 25**

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti e impianti della rete per fatto o colpa dei consorziati o loro rappresentanti (affittuari, comodatari, ecc.) sarà perseguito a norma del Testo Unico per la Polizia di Bonifica approvato con R.D.L. 8 Maggio 1904 n. 386 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 26**

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione o disfunzione dei manufatti e degli impianti della rete che possa arrecare danno. E' obbligato altresì ad effettuare quanto sia nelle sue possibilità per evitare o limitare il pregiudizio che possa derivare a se stesso o a terzi

## **ART. 27**

Il Consorzio, a norma della legge 13-2-1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni è altresì tenuto alla manutenzione delle Opere Pubbliche di Bonifica necessarie per lo smaltimento delle acque di sgrondo o di esubero derivanti dall'irrigazione.

I proprietari consorziati sono del pari obbligati, a norma della medesima legge, alla realizzazione e manutenzione nei propri fondi, singolarmente ovvero in unione fra di essi, di fossi colatori privati al fine del recapito delle acque di esubero nella rete pubblica di bonifica.

## **ART. 28**

I danni che dovessero essere provocati, per effetto della inadempienza dei singoli consorziati alle norme di cui all'articolo precedente, non potranno pertanto essere imputati al Consorzio, cui rimane solamente ed unicamente l'obbligo della manutenzione e dell'esercizio delle opere di interesse collettivo, siano esse destinate al servizio irriguo che allo smaltimento delle acque superficiali.

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

## **ART. 29**

I proprietari dei fondi attraversati dalla rete di distribuzione consorziale sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessario per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 Cod. Civ.

Del pari il Consorzio si riserva la facoltà di utilizzare la fascia asservita per il passaggio della rete, anche per l'eventuale aggiunta, entro la medesima fascia, di ulteriori condutture sia a pelo libero che tubate.

## **ART. 30**

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti, che ricadono in un comizio e/o unità irrigua, alla bocchetta comiziale e/o gruppo di consegna, dalla quale essa viene erogata in portata continua nella misura e per il tempo che risultano dal piano di erogazione comiziale.

Pertanto, a valle della bocchetta comiziale e/o gruppo di consegna cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità sia nei riguardi della irrigazione dei singoli fondi, sia nei riguardi delle dispersioni e degli eventuali danni conseguenti alla mancata osservanza delle norme di utenza.

## **CAPITOLO IV MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE IRRIGUA CONTRIBUTI**

### **ART. 31**

Ogni anno, prima dello inizio della stagione irrigatoria, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione che prevede distintamente le spese fisse e le spese di esercizio.

Al capitolo spese fisse vengono ascritte le seguenti voci:

- 1 ) canoni governativi di concessione dell'acqua;
- 2) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori per la quota a carico del Consorzio;

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

- 3) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali principali, degli impianti di sollevamento;
- 4) spese relative al personale fisso e/o stagionale consortile per la quota non coperta da contributo regionale;
- 5) spese inerenti la tenuta del catasto consortile.

Al capitolo spese di esercizio vengono ascritte:

- 1) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete secondaria e terziaria;
- 2) ogni altra spesa inerente la sorveglianza dell'esercizio e la organizzazione della distribuzione;
- 3) spese di consumo di energia elettrica per gli impianti di sollevamento;
- 4) spese di contenzioso e di risarcimento danni.

## **ART. 32**

Al termine di ciascuna stagione irrigatoria sarà compilato il consuntivo di gestione, ripartito nei due capitoli di cui all'articolo precedente e con i medesimi criteri.

## **ART. 33**

I preventivi e i consuntivi di gestione, prima di divenire operanti, saranno sottoposti all'approvazione del Consorzio.

## **ART. 34**

Sulla base del preventivo di gestione sarà determinata la misura del contributo annuo con i criteri di cui agli articoli seguenti.

Gli eventuali maggiori contributi da versarsi a conguaglio saranno determinati sulla base del consuntivo di gestione e riscossi nell'anno successivo.

Eventuali conguagli a favore degli utenti saranno accreditati agli stessi in occasione del versamento del contributo dell'anno successivo ovvero, in caso di variazione dell'avente diritto a seguito del trasferimento del fondo, saranno corrisposti direttamente all'interessato a mezzo accredito bancario.

## **ART. 35**

L'ammontare delle Spese fisse sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati i cui terreni ricadono nel comprensorio irriguo, indipendentemente dall'utilizzazione o meno

# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)

dell'acqua di irrigazione, in ragione di ettaro servibile e per beneficio secondo le norme dell'articolo 3.

## ART. 36

L'ammontare delle spese di esercizio sarà ripartito fra gli utenti in ragione della superficie irrigata e della coltura, tenendo conto della diversa incidenza dei seguenti elementi:

- a) indispensabilità dell'irrigazione per la sopravvivenza della coltura;
- b) maggiore redditività in conseguenza della somministrazione dell'acqua irrigua;
- c) entità dei volumi idrici necessari;
- d) frequenza degli adacquamenti
- e) durata del servizio di distribuzione.

## ART. 37

Gli elementi di cui all'art. 36 vengono sinteticamente espressi negli "indici" attribuiti ad ogni tipo di coltura, come risulta dal seguente prospetto:

Coltura	Indice coltura	Durata servizio
A. Agrumi Ortaggi Foraggere	100	intera stagione
B. Olivo Fruttiferi	60	intera stagione
C. Ortaggi estivi Erbai	60	fino ad agosto
D. Ortaggi estivo- Autunnali	60	luglio – fine stagione
E. Leguminose da orto Foraggere autunno- vernine	45	15 agosto – fine stagione
F. Vite	30	soccorso
G. Foraggere - Cereali	15	soccorso

Il canone di utenza per ettaro/coltura si calcola moltiplicando l'indice coltura per la tariffa base.

Detta tariffa base si determina dividendo l'ammontare delle spese di esercizio di cui all'art. 31 per la somma degli ettari irrigati moltiplicati per i rispettivi indici di coltura.

#### **ART. 38**

Gli importi dei contributi consortili devono essere versati dall'utente con congruo anticipo rispetto alla data di inizio della consegna dell'acqua ed in ogni caso alle scadenze indicate negli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio.

## **NORME TRANSITORIE**

#### **ART. 1**

A norma dell'art. 20 della L.R. N. 19 del 22/12/2005, fino a quando i criteri di classifica ed i piani di riparto delle spese di cui all'articolo 3 del Regolamento non saranno divenuti operanti per tutto o parte del comprensorio irriguo, i contributi saranno ripartiti come segue:

- a) l'ammontare delle spese fisse sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati i cui terreni ricadono nel comprensorio irriguo, indipendentemente dall'utilizzazione o meno dell'acqua d'irrigazione, in proporzione al reddito dominicale sugli ettari servibili, con esclusione dei terreni catastati a pascolo e incolti ove detti terreni non usufruiscono dell'acqua di irrigazione. Tale contributo non sarà imposto a quei terreni che, pur essendo già iscritti nel suddetto catasto, non possono beneficiare della irrigazione per motivi tecnici o per incompletezza delle opere, finché tali cause non siano state rimosse;
- b) l'ammontare delle Spese di esercizio sarà ripartito fra gli utenti in ragione della utilizzazione dell'acqua in rapporto alla superficie effettivamente irrigata ed indipendentemente dal numero di adacquamenti usufruiti, prescindendo pertanto dalla quantità di acqua effettivamente fruita dall'utente. Ne deriva che l'utilizzo di acque consortili, seppure parziale e non nella misura programmata, comporta la corresponsione dell'intero tributo irriguo di esercizio.

# **CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**(D.P.R.S. 23.05.97 N. 149)**

## **ART. 2**

Con esclusivo riferimento alle acque erogate dal Pozzo di S. Domenica in comune di Adrano, gli utenti sono tenuti unicamente alla corresponsione del tributo d'esercizio, il cui importo, omnicomprensivo degli oneri di gestione per la quota a carico del Consorzio, è calcolato in rapporto al numero di ore usufruite per turno d'adacquamento.